


Comune di Bracciano

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 36 del 4 agosto 2003

Modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n 37 del 31 agosto 2007 e n 11 del 7 marzo 2019

CAPO I NORME GENERALI _____	3
Art. 1. Oggetto del regolamento. _____	3
Art. 2. Svolgimento del servizio di polizia locale – Norme generali di condotta . _____	3
Art. 3. Qualità rivestite dal personale del servizio. _____	3
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO _____	4
Art. 4. Responsabilità del Corpo di Polizia locale. _____	4
Art. 5. Coordinamento dell’attività di polizia locale. _____	4
Art. 6. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale. _____	4
Art. 7. Doveri particolari degli Agenti di Polizia locale. _____	5
Art. 8. Protezione Civile. _____	6
CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE _____	6
Art. 9. Dotazione organica del personale della polizia locale. _____	6
Art. 10. Attribuzioni e doveri particolari del Comandante _____	7
Art. 10 Bis Attribuzioni e doveri particolari del Vice-Comandante _____	8
Art. 11. Attribuzioni e doveri particolari dei Capo Ufficio. _____	8
Art. 12. Principali doveri degli operatori della polizia locale – Segreto d’ufficio. _____	8
Art. 13. Rapporto Gerarchico _____	8
Art. 14. Aggiornamento degli operatori della polizia locale. _____	9
Art. 15. Partecipazione ai corsi di qualificazione o aggiornamento. _____	9
Art. 16. Orario di lavoro – Riposo settimanale. _____	9
Art. 17. Turni di servizio. _____	9
Art. 18. Obbligo di permanenza in servizio. _____	10
Art. 19. Reperibilità. _____	10
Art. 20. Tessera di riconoscimento. _____	10
Art. 21. Placca di servizio. _____	10
Art. 22. Disponibilità di spazi murali. _____	10
CAPO IV UNIFORME _____	11

Art. 23. Uniforme degli operatori della polizia locale. _____	11
Art. 24. Obbligo di indossare l'uniforme. _____	11
Art. 25. Uso dell'uniforme. _____	11
Art. 26. Cura della persona e dell'uniforme. _____	11
Art. 27. Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale. _____	12
Art. 28. Veicoli in dotazione. _____	12
Art. 29. Obbligo del saluto. _____	12
Art. 30. Violazioni. _____	12
Art. 31. Massa Vestiario. _____	12
CAPO V ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE _____	12
Art. 32. Dotazione dell'arma. _____	12
Art. 33. Assegnazione dell'arma. _____	13
Art. 34. Prelevamento e versamento dell'arma. _____	13
Art. 35. Doveri dell'assegnatario. _____	13
Art. 36. Determinazione dei servizi da svolgersi con le armi in via continuativa. _____	13
Art. 37. Determinazione dei servizi svolti senza armi. _____	14
Art. 38. Norme di rinvio. _____	14
CAPO VI MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE – DISTACCHI – COMANDI TEMPORANEI _____	14
Art. 39. Missioni e operazioni esterne – Rappresentanza. _____	14
Art. 40. Distacchi e comandi temporanei. _____	14
Art. 41. Procedura per i distacchi o comandi temporanei. _____	14
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI _____	15
Art. 42. Pubblicità del regolamento. _____	15
Art. 43. Comunicazione del regolamento. _____	15
Art. 44. Leggi ed atti regolamentari. _____	15
Art. 45. Entrata in vigore del presente Regolamento. _____	15
- Allegato "A" - Norme sulle uniformi e sull'equipaggiamento _____	16

CAPO I Norme Generali

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto le funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate; così come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n° 65, dal T.U. 267/2000, dal D.Lgs. 165/2001 nonché dalle leggi regionali 24 febbraio 1990 n° 20 e 13 gennaio 2005 n. 1. L'organizzazione e il funzionamento del servizio sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia. Le associazioni del volontariato riconosciute a norma delle vigenti disposizioni possono collaborare con la struttura della polizia municipale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2. Svolgimento del servizio di polizia municipale – Norme generali di condotta.

Il personale della polizia locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio. Il personale della polizia locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio. Nello svolgimento delle succitate funzioni devono perseguirsi criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Art. 3. Qualità rivestite dal personale del servizio.

Il personale del servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:

- a) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "agente di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale;
- c) "ufficiale di polizia giudiziaria", riferita al responsabile del servizio, agli ufficiali ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale.

La qualità di agente di pubblica sicurezza sarà conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n.° 65, a tutti gli addetti al servizio purchè siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, 2° comma, della legge n.° 65/1986. “

I distintivi di grado hanno una mera funzione simbolica, non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente e sono attribuiti, in relazione alla categoria di appartenenza ed in attesa dell'emanazione del regolamento da parte della Regione Lazio, come segue:

- cat. C1 Agente nessun distintivo;
- cat. C2 Agente scelto (una V metallica color oro soggolo nero ex Vice-brigadiere);

- cat. C3 Assistente (due VV metalliche color oro sottogolo nero due galloncini ex Brigadiere);
- cat. C4 Brigadiere Capo (due VV metalliche color oro più una barretta metallica sottogolo nero due galloncini);
- cat. C5 Sovrintendente Capo (tre barrette metalliche color oro sottogolo nero tre galloncini);
- cat. D1 Vice Ispettore (una stella a sei punte color oro);
- cat. D2 Ispettore (due stelle a sei punte color oro);
- cat. D3 Ispettore Capo (tre stelle a sei punte color oro);
- cat. D4 Vice-Commissario (una stella metallica color oro a sei punte con torre color oro, sottogolo doppio cordoncino e treccia dorata);
- cat. D5 Commissario (due stelle metalliche color oro a sei punte con torre color oro, sottogolo doppio cordoncino e treccia dorata);
- cat. D6 Commissario Capo (tre stelle metalliche color oro a sei punte con torre color oro, sottogolo doppio cordoncino e treccia dorata).

Il Comandante/Capo Area sarà riconoscibile dalla o dalle stellette (in funzione della categoria di appartenenza) che saranno bordate di rosso. I gradi distintivi saranno attribuiti agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio".

CAPO II Organizzazione del Servizio

Art. 4. Responsabilità del Corpo di Polizia Locale.

Allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di cui è titolare il comune, sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n° 65, un Assessore.

Questi stabiliscono gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigilano sull'espletamento del servizio, adottano i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

Sono escluse dalla delega le attribuzioni "personalissime", legate alla autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Ne consegue che il responsabile del Corpo Comandante risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 5. Coordinamento dell'attività di polizia locale.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia municipale in concorso con altri Enti Locali, con le forze dell'ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le

necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 6. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale ed entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) e del regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche) sulla circolazione stradale; l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;

b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e dell'art. 8 della legge Regionale 24/2/1990, n° 20, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

g) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso. Gli addetti sono tenuti a corrispondere alle richieste formulate dagli Organi di Governo dell'Ente ovvero dagli Uffici gerarchicamente sovraordinati.

Allorchè si presentino casi di urgente necessità, sono tenuti a corrispondere la prestazione richiesta, dandone notizia al più presto possibile al responsabile del servizio. L'ambito territoriale ordinario delle attività di polizia locale è quello del Comune, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 7. Doveri particolari degli agenti di polizia locale.

Gli agenti di polizia locale, in modo particolare, devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi;

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze municipali;
- redigere su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario la loro opera;
- essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza cercando di assecondarli nel migliore modo possibile, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
- assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- impedire o reprimere furti campestri, i tagli di legna nei boschi, ecc.;
- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di edilizia, d'igiene, ecc.;
- trovandosi presenti a risse o a litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento degli altri organi di polizia;
- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con una azione delittuosa;
- intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto al proprio Ufficio facendo rapporto al Comandante e al Sindaco;
- per un'azione preventiva, se del caso, repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune, anche, nel limite del possibile, alla proprietà privata;
- comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte e disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino.
- sorvegliare, in modo particolare, sull'attività urbanistico – edilizia del territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disimpegnare tutti gli altri servizi che nell'interesse del Comune sono loro ordinati;
- fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offesa. Un rapporto deve essere presentato senza ritardo, al Procuratore della repubblica, tramite il Comandante. L'ufficio di Polizia Locale deve curare che gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sulla esatta osservanza delle norme vigenti in

materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verifica periodica dei pesi e delle misure. Il servizio da effettuare in occasione di fiere e mercati è particolarmente rivolto:

- all'accertamento che l'occupazione del suolo pubblico avvenga secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale;
- a prevenire risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- ad impedire che si esercitino giuochi di azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i contravventori;
- a esercitare con una particolare sorveglianza nei riguardi dei mediatori e imbonitori accertando la regolarità della loro posizione nei confronti della legge;
- ad assicurare il libero svolgimento dell'attività fieristica e di mercato.

Gli agenti di Polizia Locale non devono permettere l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione e deturpazione di quelli affissi con regolare autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Rientra inoltre tra i doveri particolari degli agenti di polizia locale quello di portare il Gonfalone del Comune di Bracciano in occasione di processioni, cerimonie e manifestazioni varie, anche fuori dal territorio del Comune.

Art. 8. Protezione Civile.

In caso di pubblica calamità il personale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali. Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Capo III Personale della Polizia Locale

Art. 9. Dotazione organica del personale della polizia locale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente da questo comune e Comune di Bracciano dalla relativa pianta organica, mentre le attività e le funzioni del personale della Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento.

Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché, della legge 7 marzo 1986, n° 65 recante "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", e dalle leggi Regionali n° 20/1990 e n° 1/2005, per la parte relativa alle norme regolanti lo stato giuridico del personale del servizio, si fa inoltre rinvio alle norme contenute nei decreti legislativi e legge 29/93, 59/97, 127/98, 80/98 e successive integrazioni o modifiche.

Art. 10. Attribuzioni e doveri particolari del Comandante.

Il Comando del Corpo è costituito da un Comandante/Capo Area e da un Vice-Comandante.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 65/1986 il Comandante della Polizia Municipale "...è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo".

A lui compete l'organizzazione tecnica operativa del servizio di Polizia Locale, in conformità alle direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Ente.

Provvede ai servizi, diurni e notturni, ordinari e straordinari d'istituto con particolare riguardo a quelli della viabilità cittadina e ai servizi speciali in occasione di cerimonie, feste, spettacoli pubblici e simili. Compie frequenti ispezioni per accertarsi che tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale adempiano i loro doveri. Si presenta a rapporto dal Sindaco e dal Segretario Comunale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Presenta all'Amministrazione, sia a richiesta che d'iniziativa, tutte le proposte atte a migliorare le attività di competenza.

Segue attentamente e diligentemente i problemi che gli vengono rappresentati dai vari Capo Ufficio.

Raccoglie i dati relativi al movimento dei veicoli e dei pedoni sulle vie principali e nei punti nevralgici per intensità di traffico, assumendo tutti quei provvedimenti che riterrà utili agli effetti di una più sicura e spedita circolazione nell'ambito del Comune.

Tiene periodici rapporti con i Capi Uffici per impartire loro le necessarie direttive di massima per l'espletamento dei servizi d'istituto e per meglio conoscere e vagliare le necessità degli Operatori della Polizia Locale e le esigenze dei servizi stessi.

A lui sono specialmente affidati:

- le proposte in ordine alla conciliazione delle varie contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze municipali e la trasmissione alle autorità competenti dei verbali di contravvenzione non conciliabili o non conciliate;
- il parere facoltativo sulle richieste dei permessi riflettenti le occupazioni di suolo pubblico e su quelle per il commercio ambulante, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa del genere inviata al comando dall'Amministrazione per l'esame e competenza specifica;
- la destinazione a servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dal Sindaco, degli Agenti all'uopo richiesti;
- la competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, aspettativa, ecc., presentati dagli Agenti;
- le proposte di elogi e di ricompense speciali da conferirsi ai componenti l'ufficio di Polizia ritenuti meritevoli;
- il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria dei processi verbali di fermo o di arresto.

Non si possono allontanare dal territorio comunale in orario d'ufficio, senza aver chiesto ed ottenuto superiore autorizzazione.

Cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi d'Arma e di Polizia, onde garantire il buon andamento generale dei servizi d'ordine pubblico nello spirito di una cordiale, fattiva collaborazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Art. 10 Bis. Previsione del profilo professionale di Vice-Comandante.

Il Vice-Comandante della Polizia Locale coadiuverà il Comandante ed in sua assenza lo sostituirà svolgendo tutte le funzioni elencate nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 11. Attribuzioni e doveri particolari dei Capo Ufficio.

I Capo Ufficio, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ufficio Comando, coordinano l'attività delle unità tecnico-operative ad essi assegnate, ne sovrintendono l'attività con compiti direttivi e di controllo sull'esecuzione degli atti e dei provvedimenti di natura tecnico-giuridica ed amministrativa, con piena responsabilità delle istruzioni impartite e del conseguimento dei risultati.

Curano i rapporti con altri organi istituzionali (Corpi di Polizia, Amministrazione, Magistratura ect...) e raccolgono eventuali proposte e suggerimenti presentati dal personale, da trasmettere al Comando.

Art. 12. Principali doveri degli operatori della polizia municipale – Segreto d'ufficio.

I responsabili del Corpo di polizia locale, oltre quanto disciplinato nei precedenti articoli, hanno l'obbligo, di assicurare l'impiego ottimale degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco o dall'assessore delegato.

I rapporti di cui al precedente articolo 7 dovranno essere raccolti e conservati per consentire, al responsabile, alla fine di ciascun anno, di riepilogare con lo stesso schema, i servizi prestati.

Il personale della Polizia Locale è tenuto, oltre a quanto previsto dall'art. 7, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia titolo, anche se trattasi di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi, tenuto conto delle norme contenute nella legge 241/90.

Art. 13. Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

Ogni superiore gerarchico predispone eventuali variazioni di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente e, solo in caso di rimostranza verranno reiterate per iscritto.

L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo.

Art. 14. Aggiornamento degli operatori della polizia locale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.

I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

- a) al rimborso delle spese documentate;
- b) all'eventuale indennità di missione.

Art. 15. Partecipazione ai corsi di qualificazione o aggiornamento.

Per gli appartenenti alla polizia locale la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento sarà obbligatoria.

La partecipazione ai detti corsi sarà disposta con atto della giunta comunale o con determinazione del Capo Area Vigilanza dalla quale dovrà risultare:

- l'esatta indicazione dell'Ente che organizza i corsi;
- il programma dei corsi;
- le generalità dei dipendenti che dovranno parteciparvi;
- la presunta spesa a carico del bilancio comunale.

Art. 16. Orario di lavoro – Riposo settimanale.

Tutti gli appartenenti alla polizia locale dovranno eseguire turni di lavoro di complessive 36 ore settimanali.

Il turno è disposto tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.

Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13 salvo casi eccezionali motivati.

Al personale della polizia locale spetta un giorno di riposo settimanale che, possibilmente, deve coincidere con la domenica.

I turni di riposo settimanale sono programmati, settimanalmente, contemperando per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro il mese successivo.

Art. 17. Turni di servizio.

Il responsabile del Corpo di Polizia Locale avrà cura di redigere, settimanalmente, il "turno di servizio giornaliero" degli operatori.

Il turno di servizio giornaliero di cui al precedente comma potrà essere sostituito con ordini di servizio particolare:

- a) in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- b) in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.

I turni di servizio di cui al 1° comma e al 2° comma lettera a) dovranno, essere conservati in appositi raccoglitori, quelli di cui al precedente comma, lettera b), dovranno essere conservati nel fascicolo personale dell'interessato.

Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.

E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.

Art. 18. Obbligo di permanenza in servizio.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e comunque secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

Art. 19. Reperibilità.

La reperibilità inizia alla fine dell'ultimo turno di servizio e termina con l'inizio del turno seguente.

L'obbligo del rispetto delle norme sulla reperibilità è limitato ai soli dipendenti e per i periodi prefissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese e con la disciplina prevista dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

La reperibilità può essere regolata da apposito regolamento.

Art. 20. Tessera di riconoscimento.

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciarne, prontamente al Sindaco, l'eventuale smarrimento;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio.

Art. 21. Placca di servizio.

Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di riconoscimento, recante il numero di matricola che deve essere sempre portata, ai fini di una agevole individuazione da parte dei cittadini, sull'uniforme in modo ben visibile (all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento).

Le caratteristiche della placca sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

E' fatto obbligo al personale di conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Sindaco l'eventuale smarrimento.

Art. 22. Disponibilità di spazi murali.

Negli uffici della polizia locale è concesso, alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali. I detti spazi saranno possibilmente distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

CAPO IV UNIFORME

Art. 23. Uniforme degli appartenenti alla polizia locale.

Gli appartenenti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme (vedi allegato "A").

L'uniforme, i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione dell'art. 6, 4° comma, della legge 7 marzo 1986 n° 65.

Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Art. 24. Obbligo di indossare l'uniforme.

Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento, di scorta, di rappresentanza e onore, veste obbligatoriamente, l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di particolari compiti ovvero per gravi motivi.

Art. 25. Uso dell'uniforme.

Di norma il personale obbligato indossa l'uniforme ordinaria.

L'uso di divisa diversa dall'ordinario è disposto dal Comandante, in relazione alla natura del servizio da espletare.

L'uso in servizio da parte degli appartenenti alla polizia municipale di abiti civili e le deroghe alle regole sull'aspetto formale in relazione a specifiche esigenze di servizio, sono disposti per iscritto dal Comandante.

Art. 26. Cura della persona e dell'uniforme.

L'appartenente alla polizia locale deve, quando è in servizio, indossare l'uniforme (completa) con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale della polizia locale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro sia personale che dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;
- se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, è vietato l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

E' fatto divieto, tranne i casi previsti dagli artt. 24 e 25, di:

- indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni dell'Amministrazione;
- alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
- fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono comunque infirmare il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare effetti od altri oggetti costituenti parte della divisa.

Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento di attività private.

Art. 27. Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla regione in applicazione dell'art. 6, 5° comma, della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Art. 28. Veicoli in dotazione.

L'uso e la manutenzione dei veicoli in dotazione della polizia locale trovano disciplina nello speciale "Regolamento Comunale per la gestione dei veicoli".

Il personale consegnatario di un veicolo del Corpo deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 29. Obbligo del saluto.

Al personale addetto alla polizia locale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto, del tipo militare:

- alla bandiera;
- agli amministratori comunali, alle autorità civili, militari e religiose;
- ai superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;
- a tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti.

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto o del casco.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che sta effettuando la regolazione del traffico;
- il personale a bordo di veicoli di qualunque genere;
- il personale in servizio di scorta alla bandiera nazionale e al gonfalone dell'Ente.

Art. 30. Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

Art. 31. Massa Vestiario.

Per tutto ciò che riguarda le modalità relative alla fornitura del vestiario e dell'equipaggiamento, si rinvia all'allegato "A" contenente le norme sulle uniformi del personale che è parte integrante del presente regolamento.

CAPO V ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 32. Dotazione dell'arma.

Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita, dal Prefetto (capo della pubblica sicurezza nella provincia), la qualità di "Agente di pubblica sicurezza", possono portare, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dal presente regolamento e dal decreto del Ministero degli Interni del 4 marzo 1987, n° 145, anche fuori servizio, purchè nell'ambito territoriale del Comune e nei casi di cui all'art. della Legge n° 65 del 07.03.1986.

Art. 33. Assegnazione dell'arma.

L'eventuale armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge n° 65/1986 e del decreto Ministeriale n° 145/1987 è effettuata a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo.

L'assegnazione dell'arma è effettuata solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" di cui all'art. 5 della Legge 65/1986, e può avvenire in via continuativa oppure occasionalmente, nel qual caso l'arma è assegnata di volta in volta.

L'assegnazione dell'arma personale è disposta con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore Delegato.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale, che l'interessato è tenuto a portare "sempre" con sé.

Tale menzione deve essere rinnovata annualmente. In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui all'art. 18 del D.M. n° 145/1987.

Art. 34. Prelevamento e versamento dell'arma.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo e servizio della Polizia Locale ed alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso l'armeria previa annotazione degli estremi del provvedimento di cui al terzo comma del precedente articolo, nell'apposito registro di cui dovrà essere dotata l'armeria.

L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

Gli assegnatari dell'arma, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il Registro suddetto sul quale dovranno essere registrate "sempre" anche le riconsegne.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria, allorchando viene meno la qualità di "agente di pubblica sicurezza", all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 35. Doveri dell'assegnatario.

L'addetto alla Polizia Locale al quale è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, il tutto nel rigoroso rispetto delle norme vigenti;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro, di cui all'art. 18 del D.M. n° 145/1987.

Art. 36. Determinazione dei servizi da svolgersi con le armi in via continuativa.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ed essi specificatamente destinato, i servizi di polizia locale di cui al seguente prospetto:

- a) tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- b) tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
- c) servizi di polizia stradale;
- d) servizi di pattugliamento.

Al personale di polizia locale addetto ai servizi elencati, l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 37. Determinazione dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti di norma senza armi, i servizi di cui al seguente prospetto:

- a) assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;
- b) cerimonie religiose;
- c) servizi di polizia amministrativa e d'Ufficio;
- d) testimonianze a procedimenti civili e penali.

Al personale di polizia municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione al precedente articolo, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

Art. 38. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 e le altre norme vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle relative munizioni.

CAPO VI MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE – DISTACCHI – COMANDI TEMPORANEI

Art. 39. Missioni e operazioni esterne – Rappresentanza.

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'Ente di appartenenza o del territorio dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Esse sono generalmente ordinate e disposte dal Comandante ma, nei casi d'urgenza, possono essere disposte dall'Ufficiale in servizio che ne informa, al più presto, il Comandante.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità e previa esistenza di apposito accordo o piano tra le amministrazioni interessate.

Di esse, comunque, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 40. Distacchi e comandi temporanei.

In conformità alle norme del regolamento organico il personale assegnato al servizio di polizia locale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia sul territorio di altro comune.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Nei casi di distacco o di comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori mentre viene conservata la dipendenza dall'ente di appartenenza per quanto concerne i rapporti economici, assicurativi e previdenziali.

Art. 41. Procedura per i distacchi o comandi temporanei.

I distacchi o comandi temporanei del personale della polizia locale presso altri comuni saranno disposti sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con deliberazione della Giunta Municipale. Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

- le ragioni del distacco o comando;
- le generalità dei dipendenti comandati;
- le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
- la durata del distacco o comando;
- l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che comunque, saranno a carico dell'ente presso cui avviene il comando.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42. Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Il Comandante è tenuto a rendere noto a tutto il personale della P.M. le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 43. Comunicazione del regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, e dell'art. 14 della L.R. 24.02.90 n° 20, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli Enti Locali della Regione Lazio.

Art. 44. Leggi ed Atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alle norme regionali sulla Polizia Locale ed in particolare a quanto previsto dalla L.R. 24.02.1990, n° 20;
- Legge Regionale n. 1 del 13 gennaio 2005;
- al regolamento organico del personale dipendente.

Art. 45. Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di esecutività.